



IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE

In composizione monocratica nella persona del Dott.ssa Marina Pugliese ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento sommario di cognizione, iscritto al n. R.G. 1891/2015 promosso da:

[redacted] elettivamente domiciliata in Genova, Salita Salvatore Viale 5/2, presso lo studio dell'avv. Alessandra Ballerini che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso introduttivo

-Ricorrente-

- contro -

Ministero dell'Interno nella persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova presso i cui uffici è domiciliato in Viale Brigate Partigiane 2

- Convenuto -

MOTIVI DELLA DECISIONE

La signora [redacted], cittadina moldava, coniugata con il cittadino italiano [redacted] ha impugnato il decreto [redacted] cat. A.12/Imm-IV sez. 2013 del 3/9/2013, con il quale il Questore di Genova a rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

Il diniego è motivato dal fatto della ritenuta strumentalità del matrimonio che la ricorrente ha con il cittadino italiano [redacted] con il quale in realtà non avrebbe convissuto;

la ricorrente ha impugnato detto decreto, deducendo l'illegittimità del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno motivato con riferimento alla cessazione della convivenza della richiedente con il coniuge di nazionalità italiana, non essendo previsto dal decreto legislativo 30 del 2007 il requisito della convivenza tra il cittadino italiano e il soggetto richiedente fini del rinnovo del titolo di soggiorno per motivi famigliari, salvo che sia dimostrato il carattere fraudolento del matrimonio;



Essendo risultato dagli atti istruttori compiuti (dichiarazioni della ricorrente e del marito), la circostanza che i coniugi dopo aver convissuto in Novi Ligure, effettivamente al momento e da oltre due anni non convivono tra loro, ma che ciò non dipende dalla loro volontà, bensì da ragioni di carattere economico, essendo entrambi i coniugi privi di lavoro e di reddito e trovandosi conseguentemente ad alloggiare in sistemazioni di fortuna (la signora [redacted] ospite di conoscenti e il signor [redacted] presso un Centro di Accoglienza per senza tetto);

Il ricorso pertanto deve essere accolto e per l'effetto l'atto impugnato deve essere annullato.

In considerazione del fatto che, al momento della visita del personale di PS, il signor [redacted] per ragioni personali si trovava altrove e poteva dunque legittimamente dubitarsi dell'effettività della convivenza della coppia, le spese di giudizio sono interamente compensate

PQM

Annulla il decreto di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, emesso dal Questore di Genova in data 3.9.2013.

Compensa interamente le spese di giudizio

Così deciso il 15.6.2015

Il Giudice monocratico
Dott.ssa Marina Pugliese

